

Consta poi dall' esame degli Atti di Causa che la Sentenza contumaciale, con la quale il Tribunale di Bellinzona aveva confermato il libello di sequestro spiccato dalla Banca Cantonale Ticinese fu debitamente spurgata. Non è dunque vero che il Binosi sia caduto in concorso, imperocchè quella Sentenza non ricevette alcuna esecuzione.

Dal complesso di tutte queste considerazioni emerge chiaro che l'insolvibilità del Binosi e quindi l'impossibilità nel medesimo a continuare nella esecuzione dei lavori dei quattro lotti in discorso, non fu punto provata, nè dimostrata.

Eliminata anche questa supposizione, bisogna necessariamente concludere, che l'applicazione dell' art<sup>o</sup> 18 lett<sup>a</sup> c del Capitolato non era — nè in fatto, nè in diritto — giustificata.

*86. Estratto della Sentenza 13 Luglio 1876 nella causa mossa dal signor Giacomo Giovanetti di Traversella (Regno d'Italia) alla Società ferroviaria del Gottardo, e concernente il VII<sup>o</sup> Lotto della Sezione Lugano-Chiasso (Linee Ticinesi).*

Letti gli Atti ed Allegati di Causa e visto risulturne i seguenti fatti essenziali :

A. Con suo Petitorio, in data 21 Settembre 1875, l'Impresario Giacomo Giovanetti propone a giudicare :

« Che la Società della ferrovia del Gottardo sia condannata a pagargli — entro il termine di giorni quindici — le seguenti somme: =

» a) Franchi 365,711 e 42 centesimi, — quale residuo importo dei lavori eseguiti e a titolo d'indennizzo per la fornitura del materiale ; — il tutto cogl' interessi nella misura annua del 6 % a datare dal giorno 6 Dicembre 1874.

» b) Franchi 15,000 — quale bonifico sul prezzo degli attrezzi di magazzino, dei materiali, ecc., ecc., ch' egli (Giovanetti) dovette abbandonare sui cantieri dell' Impresa

» — cogl' interessi al 6 % a partire dalla data del Petitio-  
rio. »

B. A giustificare queste sue domande, l'Attore espone: =

In seguito ad avviso d'asta pubblicato dalla Società della ferrovia del Gottardo, Giacomo Giovanetti offre di assumere la costruzione dei lavori di sottostruttura del tratto di ferrovia Lugano-Chiasso, che è compreso fra i chilometri 9240 e 11047 e costituisce il Lotto N° 7. Le sue offerte sono accettate dalla Società ed egli si dichiara, con lettera 6 Luglio 1873, = « pronto a por mano all' esecuzione dei relativi la-  
» vori anche prima che siano esaurite tutte le formalità ine-  
» renti alla conclusione del Contratto, sottoponendosi fin  
» d'allora interamente e senza riserva a tutte le clausole del  
» Contratto stesso, alle disposizioni contenute nelle norme di  
» appalto e nel Capitolato d'oneri, agli ordini che gli ver-  
» ranno impartiti relativamente all' esecuzione dei lavori dagli  
» Agenti della Direzione, come anche a riconoscere ed ac-  
» cettare i Disegni di esecuzione che gli verranno consegnati  
» dall'Ufficio di Sezione ed i Computi preventivi da questo  
» elaborati. »

I lavori alle due teste del tunnel vengono infatti immediatamente attaccati, ma, per il resto del Lotto, i *terreni*, lungi dall' essere completamente liberi, non sono messi a disposizione dell' Impresa che dieci settimane dopo; non si può quindi por mano a questa parte dei lavori che sullo scorcio del Settembre.

Continuando i lavori, altre nuove difficoltà materiali sopravvengono, già fin dai primi mesi, ad incagliarne la regolare prosecuzione. Fra l'altre, una *frana* assai considerevole della roccia sovrastante all'imbocco settentrionale della galleria; frana, che si rinnova dappoi a più riprese e riduce l'Imprenditore alla necessità di dover aprire due finestre, o gallerie laterali, per lo scarico dello sterro e delle macerie.

Arrogi la circostanza del lungo ritardo frapposto dalla Direzione della Società alla consegna dei *Piani e Disegni* per

le opere d'arte, alla comunicazione della *Perizia preventiva*, ed alla ratifica del *Contratto d'Appalto*.

Sul finire del gennajo 1874, l'Ingegnere Capo-Sezione di Lugano trasmette copia di detto contratto all' Impresario, perchè vi apponga la propria firma. Ma, con lettera 1° febbrajo, Giovanetti vi si rifiuta facendo osservare = che, sebene abbia impiegato tutta l'attività e tutti i mezzi utili e possibili per lo sviluppo dei lavori in galleria, e « ciò lo abbia fatto quantunque non vi fosse rigorosamente obbligato, » atteso il difetto della ratifica della Convenzione, tuttavia è » ormai dimostrato all' evidenza che, per difficoltà non state » previste e che non erano prevedibili, come sarebbe a modo » d'esempio la frana succeduta e che continua all' imbocco » nord, non è materialmente possibile di compiere il traforo » della galleria pel 15 Settembre 1874. Che questa impossibilità è talmente incontestabile, che non sarebbe giusto il » pretendere che l'Impresario metta la propria firma ad un » Contratto che porta un termine d'impossibile raggiungimento, ed il farlo sarebbe per sua parte sconfessare quella » impossibilità ed assumere un onere che non potrebbe assolutamente adempiere. Che in vista di tutto ciò la ragione, » l'equità ed il reciproco interesse esigono che contemporaneamente alla sottoscrizione del Contratto si stabilisca di » comune accordo quella protrazione di termini che è prevista dall' art° 16 del Capitolato d'Oneri, e che è imposta » dalle circostanze. »

Questa lettera viene anzi confermata con altra del 4 stesso febbrajo, dove si fanno alcune aggiunte relativamente al modo di esecuzione dei lavori.

A tutte queste osservazioni risponde l'Ingegnere Capo-Sezione « invitando, con lettera 6 febbrajo 1874, il rappresentante dell' Impresa a recarsi nel suo Ufficio per definire » tutte le questioni insorte a proposito dei lavori del Lotto » VII°, e sottoscrivere il relativo Contratto, *senza di che resterebbero sospesi i pagamenti degli acconti.* »

In presenza di cosiffatta comminatoria, confermata più

tardi anche a voce, Giovanetti appone finalmente, addì 28 febbrajo 1874, la sua firma al Contratto in discorso, ma segnala tosto — in data del 2 susseguente marzo — i motivi che lo determinarono a ciò fare nei seguenti termini: ==

« A fronte della fattagli intimazione di sottoscrivere il » Contratto sotto pena della sospensione dei pagamenti » dei lavori già fatti, il sottoscritto ha dovuto subire neces- » sariamente ciò che gli era imposto, e lo fece per non an- » dare incontro a mali peggiori, e senza quindi intendere » di pregiudicare a quanto egli scriveva all' Ingegnere in Capo » con lettera 1° febbrajo 1874. »

Nel medesimo giorno, 28 febbrajo, si trasmettono alla Impresa anche i Piani e Disegni di dettaglio, e sono da lei firmati.

Il 4 aprile successivo, il Contratto viene finalmente approvato a Lucerna dalla Direzione centrale, e spedito a Maroggia con firme e sigillo, sui primi del giugno susseguente.

C. Alle conclusioni dell' attore ed ai fatti enunciati a giustificazione delle medesime, la convenuta Società del Gottardo, oppone le seguenti proposte: ==

1° Rejezione di tutte e singole le domande dell' attore.

2° Ch'egli venga, per di più, condannato al pagamento di una somma di franchi 5957 e cent. 62 a titolo di completamento del residuo della cauzione (fr. 9000), che a tenore del contratto deve restare nelle mani della Società per due anni interi, e a quello di tutte le spese giudiziarie e ripetibili.

E. Passando poi in rassegna le varie allegazioni della parte avversaria, la Direzione della Società convenuta cerca di combatterle ad una ad una con le seguenti principali osservazioni:

Le *consegne dei terreni* non furono punto tardive nel loro assieme, e l'Impresa Giovanetti non ha nè diritto nè ragione di sollevare a questo proposito alcun gravame. E valga il vero: = I lavori di trincea all' imbocco settentrionale della galleria furono già incominciati col 22 luglio; — l'indispen-

sabile galleria laterale avrebbe già potuto essere attaccata il giorno sei del medesimo luglio, mentre invece l'Appaltatore non vi lavorò che a partire dal 23 settembre; — i lavori allo imbocco meridionale cominciarono col 29 luglio; — quanto al resto delle opere inerenti al VII° lotto, e non costituenti che una minima porzione del lotto stesso, non vi fu più alcun impedimento, per causa d'espropriazione, fin dal 15 agosto; e, quand'anche ritardo ci fosse stato, sarebbe a ritenersi in ogni caso compensato oltre misura dal prolungo di termini che fu poi accordato all'Impresa. In nessun paese, del resto, è costume di consegnare all'Impresario *tutti* i terreni all'atto stesso della stipulazione dell'Appalto.

Le *frane* sopravvenute nel settembre 1873, ed anche successivamente, all'imbocco nord del tunnel non sono casi di *forza maggiore*, che valgano a giustificare delle proroghe di termini; ma bensì degli *accidenti affatto ordinarij*, che ogni intraprenditore è in obbligo e possibilità di prevedere.

*Piani e disegni* furono trasmessi all'Impresa in tempo affatto opportuno; l'art. III° del Capitolato d'oneri dice, del resto, che l'Appaltatore può procurarsi egli medesimo — a proprie spese, — copia della Perizia e dei Piani. I piani di situazione e i profili trasversali gli erano già stati consegnati fin dal principio; e per ciò che riguarda quei disegni che Giovanetti non firmò che sotto la data del 28 febbrajo 1874, sta ed è perfettamente comprovato il fatto ch'egli stesso li riconobbe allora formalmente siccome parte integrale del Contratto d'Appalto.

Giovanetti ha — il giorno 29 febbrajo 1874 — firmato *volontariamente* il suo Contratto; nè può farsi parola in proposito di dolo, errore, o violenza. — In presenza della sua firma, le riserve da lui fatte posteriormente non ponno rivestire alcun valore giuridico. — Il contratto fu stipulato verbalmente nel luglio 1873; era quindi valevole e obbligatorio per amendue le parti fin da quell'epoca, e fin da quell'epoca fu eziandio, nella sua essenza, d'amendue le parti invocato ed eseguito.

*Premessi — in linea di fatto e di diritto — i seguenti Considerandi :*

*Sulla validità del contratto :*

2. *L'atto firmato con riserve e proteste da Giovanetti, sotto la data del 28 febbrajo 1874, è desso un contratto d'Appalto valido per i lavori del 7° lotto della Sezione Lugano-Chiasso ?*

*Fu la firma del Giovanetti sorpresa con dolo, o estorta con violenza ? Il suo consenso è egli nullo e di nessun valore in ciò che riguarda i fatali pel compimento dei lavori ?*

*Il ritardo frapposto dalla Società alla ratifica del contratto ed alla consegna dell'Istromento ratificato e firmato, è desso una circostanza bastevole ad annullare il contratto, od a modificare le clausole essenziali ?*

È un fatto ineluttabilmente constatato dai documenti di causa, dalla corrispondenza in Atti, dalle dichiarazioni e confessioni di Giovanetti stesso, nonchè dalle informazioni date in modo affatto speciale dai testimonj che furono sentiti nell'inchiesta, che Giovanetti ha cominciato i lavori del lotto di Maroggia fin dallo scorcio del mese di luglio del 1873, sulla base di una promessa verbale, ripetuta con lettera 6 luglio di quest'anno, dov'è detto ch'egli « comincerà immediatamente » i lavori del lotto VII° e li proseguirà in piena e precisa conformità di tutte le clausole del contratto, del Capitolo d'oneri, e come meglio sopra alla lett. B. del » fattispecie. »

Questa dichiarazione e promessa è confermata dal carteggio mantenuto dall'Impresa coi Rappresentanti la Società e da tutta quanta la procedura, d'onde risulta ad ogni tratto e in ogni emergenza il costante riferirsi ed appellarsi di Giovanetti al ripetuto contratto verbale ed alla sua dichiarazione e promessa del 6 di luglio. Non è che al momento in cui si rompono affatto le relazioni fra lui e la Società, al momento in cui egli introduce contro di lei la sua azione giudiziaria, che si solleva la questione della validità o nullità del Contratto. — D'altra parte, dall'agosto all'aprile la So-

cietà paga mese per mese i conti cauzionali, e Giovanetti li riceve senza alcuna riserva, nè condizione.

È quindi fuor d'ogni dubbio, che già fin dal sei luglio 1873, Giacomo Giovanetti ha conchiuso un contratto d'Appalto colla Società del Gottardo in merito al VII° lotto del tronco Lugano-Chiasso, e si è ritenuto egli stesso impegnato, vincolato ed obbligato fin da quell'epoca, poichè già in quel mese di luglio cominciava i lavori, installava operaj, impiegati e formale rappresentante sui cantieri di Maroggia, e prendeva delle vere misure d'esecuzione, senza pretendere mai che l'impegno assunto dovesse aversi per nullo e come non avvenuto.

Il fatto della materiale apposizione della ratifica per parte della Direzione Centrale si risolve, al postutto, in una pura e semplice formalità, dalla quale — d'altronde — le Parti stesse hanno fatto tacita e reciproca astrazione.

*Questo contratto verbale d'Appalto è egli valido in diritto?*

La legislazione lucernese, che deve avere — in concreto — applicazione, a tenore dell' art. 24 del Capitolato, contiene agli art. 517-520 del Codice Civile — « che un » contratto può avere origine e sussistenza dal consenso » reciproco delle Parti e dall'accettazione delle offerte o proposte fatte. » — All'art. 530 è detto « che il contratto » può essere verbale o scritto, e che questa differenza non » costituisce alcuna differenza negl'impegni assunti, tranne » pei casi dalla legge previsti. » Ma l'art. 531 aggiunge — » che se le parti si sono espressamente riservato di passare » ad una scritturazione del contratto, oppure se un tale atto » scritto è ordinato dalla legge, il contratto non può ritenersi » come perfetto fin tanto che non porti la firma di amendue » le Parti. » Ora, ammesso anche che nel fattispecie le Parti abbiano convenuto in modo esplicito per un contratto *scritto* e che sino al 28 febbrajo 1874 esse avessero potuto far valere lo stato di cose risultante dal loro consenso verbale siccome *provvisorio soltanto e quindi non capace di costituire*

*un contratto perfetto*, sta il fatto che ai 28 di febbrajo, Giovanetti appone la sua firma in calce alla Convenzione che porta la data del 6 luglio 1873, e che il giudicante ha dunque dinanzi a sè un contratto scritto e firmato, un contratto in piena regola.

*Ma Giovanetti obbietta :*

1. *Che la sua firma gli fu carpita con violenza, minaccie e pressione ; ch'essa va quindi considerata siccome nulla e non obbligatoria per lui, segnatamente in ciò che concerne i fatali di compimento dei lavori.*

Nè violenza però, nè minaccie, nè pressione furono punto provate, nè fu sentito alcun testimonio che le constatasse nel senso previsto dall' art. 551 del precitato Codice lucernese. Questo articolo parla infatti di una *violenza illegale*, e non v'ha nulla in Atti che la possa comprovare. Il carteggio delle Parti e la determinazione presa dalla Società (vedi lettera del 6 febbrajo) : *di sospendere i pagamenti degli acconti per il caso in cui Giovanetti volesse insistere a non firmare il contratto* — non può aversi in conto di una violenza illegale.

Dal momento che l'Impresario, dopo avere incominciato i lavori ed essersi impegnato verbalmente, da più di sei mesi, rifiutavasi di firmare, la Società aveva il diritto di richiedere da lui che avesse a firmare senza condizioni, nè riserve, sotto comminatoria di sospendere i pagamenti mensili.

2. *Che la portata della sua firma è limitata dalle sue riserve.*

In diritto un tale sistema è affatto inammissibile.

Un contratto firmato è sempre un contratto, un contratto perfetto, che crea un legame giuridico e valido, e che nessuna riserva può nè infirmare, nè distruggere.

Il solo significato che si può dare a tutti i fatti, alle riserve e proteste che Giovanetti ha enunciato e riprodotto nelle sue lettere del 1<sup>o</sup>, e 4 febbrajo e 2 marzo 1874 (e che non s'applicano del resto all'insieme del contratto, ma

soltanto ai termini di compimento dei lavori), si è che la Società ha usato verso l'Impresario del suo diritto stretto, e usatone anzi con rigore, e che tale condotta dev'essere equamente apprezzata nella disamina dei fatti, onde applicare agli atti ed agli obblighi della Società lo stesso peso e la misura medesima.

Il contratto fu dunque firmato il 28 febbrajo, e questa firma è valida, capace quindi di obbligare Giovanetti, malgrado tutte le riserve che l'hanno preceduta e seguitata.

Il fatto poi che la ratifica del contratto non succede che il 4 aprile, e la comunicazione della stessa all'Impresa ai primi di giugno soltanto, è ben straordinario e dinota da parte della Società una ommissione che oltrepassa ogni misura.

L'Impresario lavora per dieci mesi; per dieci mesi lo si tratta con tutto il rigore dello stretto diritto e del senso letterale del contratto, e lo si dichiara e lo si vuole vincolato senza riserve alla sua firma ad un'epoca ov'egli ha già la piena convinzione di non poter rispettare i termini contrattuali; — la Società, invece, fa sempre aspettare invano e la sua ratifica e la sua firma e l'atto in buona forma!

In diritto stretto non si può ammettere che Giovanetti possa farsi arma contro la Società del costei modo eccezionale di procedere. Ma non è meno vero però che un siffatto procedere è tale da mettere il giurisdicente nella necessità di applicare, alla sua volta, anche alla Società lo stesso rigore e tutte le conseguenze della responsabilità di quegli atti che non furono sempre conformi agli obblighi assunti e scaturiti dal contratto.



